

Prot. n. 9247/4-3-1/EP/S.E.

Enna, 20 marzo 2019

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA

LORO SEDI

AI SIGG. SEGRETARI COMUNALI

LORO SEDI

AI SIGG. UFFICIALI ELETTORALI

LORO SEDI

AL SIG. PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI ENNA PRESSO IL COMUNE DI ENNA

AL SIG. PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI NICOSIA PRESSO IL COMUNE DI NICOSIA

AL SIG. PRESIDENTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI LEONFORTE PRESSO IL COMUNE DI <u>LEONFORTE</u>

AL SIG. PRESIDENTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI PIAZZA ARMERINA PRESSO IL COMUNE DI <u>PIAZZA ARMERINA</u>

OGGETTO: Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019. Elenco elettori italiani che votano presso le sezioni elettorali istituite negli altri Paesi dell'Unione europea. Adempimenti connessi al voto in U.E.

Di seguito alla Circolare prefettizia prot, 6511/4-3-1 del 27 febbraio scorso, il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - con Circolare n. 13/2019 prot. n. 4144 del 19/03/2019, ha impartito ulteriori istruzioni in ordine all'aggiornamento dell'elenco elettori che votano negli appositi seggi istituiti in altro Stato UE per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nonché su vari adempimenti comunali connessi.



1) Formazione dell'elenco provvisorio degli elettori che votano negli appositi seggi istituiti in altro Stato UE per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Ai fini della formazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti negli altri Stati dell'Unione europea, il Ministero dell'Interno ha provveduto a confrontare in via informatica i dati dell'Aire centrale con quelli risultanti dagli archivi consolari, comprendendo nell'elenco sia i nominativi dei cittadini iscritti contemporaneamente nell'Aire e negli archivi consolari, sia coloro che risultano iscritti solo nell'Aire centrale.

Come di consueto, per le posizioni contenute in entrambi gli archivi - con la corrispondenza del nome, cognome e data di nascita - in analogia a quanto prevede l'art. 5, comma 7, del D.P.R. n. 104/03, il Ministero ha assunto i dati relativi alla residenza e all'indirizzo risultanti negli archivi consolari.

Successivamente alla formazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti in altri Stati dell'Unione europea, il Ministero dell'Interno ha provveduto alla predisposizione informatica dell'elenco provvisorio dei residenti in altro Stato UE aventi diritto al voto, che trasmetterà al Ministero degli Affari Esteri in data 2 aprile 2019 ai fini dell'assegnazione, per ciascun elettore, della sezione elettorale istituita nello Stato UE di residenza.

Da tale elenco sono escluse:

- a) le posizioni dei minorenni al 26 maggio prossimo;
- b) le posizioni di quanti sono privi dell'elettorato attivo o, comunque, non iscritti nelle liste elettorali alla luce degli aggiornamenti trasmessi in via informatica dai comuni entro lo scorso 31 dicembre, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno Direzione Centrale dei Servizi Demografici con circolare n. 16 del 12 dicembre 2018; pertanto, il Ministero non ha tenuto conto di eventuali aggiornamenti di provenienza comunale, comunicati successivamente alla predetta data del 31 dicembre u.s.. Sarà, tuttavia, possibile, da parte dei comuni, segnalare per il necessario inserimento in elenco elettori coloro che nell'elenco aggiornato dei cittadini residenti in altro Stato UE siano stati erroneamente classificati con "perdita del diritto all'elettorato attivo" o per i quali non è presente nessuna indicazione dello stato di elettore:



- c) le posizioni incomplete, nonché quelle escluse in attuazione dell'art. 4, primo comma, della legge n. 470/88, come modificato dall'art. 1 della legge n. 104/02;
- d) le posizioni di elettori residenti nei territori di cui all'elenco allegato alla presente, nei quali, in base al principio di cui all'art. 3, comma 7, del decreto-legge n. 408/94, non si istituiscono sezioni elettorali; agli elettori residenti in tali territori, quindi, deve essere spedita a cura del comune la cartolina avviso (Modello A, di cui si dirà di seguito), ai sensi dell'art. 50 della legge n. 18/79, per il possibile rientro in Italia per il voto.

2) Controllo dell'elenco provvisorio degli elettori: adempimenti dei comuni

Ai fini del doveroso controllo da parte di codesti comuni, l'elenco provvisorio degli elettori italiani nell'Unione europea è disponibile - per gli utenti comunali autorizzati da questa Prefettura U.T.G. - sul portale "DAIT Servizi" all'indirizzo https://daitweb.interno.gov.it, nell'applicazione "Elettori Estero".

L'elenco provvisorio degli elettori italiani nell'Unione europea comprende:

- gli elettori italiani residenti in altro Stato UE iscritti all'AIRE;
- gli elettori italiani temporaneamente residenti nell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio, che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 408 del 1994, convertito dalla legge n. 483/94.

Con specifico riferimento ai suddetti elettori temporaneamente in UE, i nominativi di coloro che hanno presentato domanda tramite i consolati competenti sono stati trasmessi al Ministero dell'Interno dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Non risulta possibile per i comuni trasmettere, tramite la sezione "Gestione Temporanei" dell'applicativo "Elettori Estero", eventuali domande degli elettori temporaneamente in UE pervenute direttamente ai comuni stessi; in tal caso, qualora le suddette domande siano state ricevute entro il termine di legge del 7 marzo, le stesse dovranno essere trasmesse alla sede consolare di competenza ai fini dell'ammissione consolare al voto, con conseguente annotazione sulle liste sezionali in Italia.

Il Ministero dell'Interno ha ritenuto opportuno sottolineare l'assoluta importanza che ogni comune effettui il controllo del predetto elenco provvisorio degli elettori che votano negli altri Stati dell'Unione europea,



anche ai fini delle cancellazioni di tutte quelle persone presenti in elenco elettori che, per qualunque motivo, hanno perso il diritto di voto o che risultano deceduti o rimpatriati. Ciò, al fine di evitare che il Ministero dell'interno – tenuto a spedire a tali elettori i certificati elettorali, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 408/94 – invii i certificati stessi a persone che non godono del diritto di voto.

Sarà a disposizione una apposita tabella di motivazioni di stralcio.

Deve rammentarsi sia l'esigenza di controllare con particolare cura le posizioni degli elettori temporaneamente all'estero (come detto, comunicate dal Ministero degli affari esteri), verificando anche eventuali omonimie con gli elettori residenti, sia la necessità di stralciare le posizioni di elettori che, dopo verifiche sull'effettivo recapito all'estero, risultano essere residenti nei territori di cui all'elenco allegato.

Come già indicato nella circolare prefettizia n. 6511 del 27 febbraio scorso, gli utenti comunali - utilizzando le funzioni della sezione "Stralci Elettori Europee" – potranno segnalare entro il **31 marzo p.v.,** per l'inserimento in elenco elettori, le posizioni di coloro che ne sono stati illegittimamente esclusi perchè originariamente classificati con "perdita del diritto all'elettorato attivo" o per l'assenza dell'indicazione dello stato di elettore.

Entro il successivo **26 aprile**, nella stessa sezione potranno essere "stralciati" gli elettori da escludere dall'elenco.

Per ulteriori informazioni, è consultabile l'apposito manuale, disponibile nella sezione "Documentazione".

Le cancellazioni non comunicate per qualunque motivo con la procedura suindicata entro il suddetto termine del 26 aprile dovranno essere segnalate alla sede consolare di competenza con le medesime modalità di seguito indicate per le segnalazioni di nuove iscrizioni.

0 0 0

Per l'accesso all'applicazione, è necessario che codesti comuni segnalino a questa Prefettura i nominativi del personale autorizzato al trattamento dei dati.

Gli amministratori di questa Prefettura inseriranno gli utenti nel sistema di sicurezza per le applicazioni del D.A.I.T., attribuendo il ruolo "EE_Comune"; nel caso l'utente sia già presente sarà sufficiente attribuirgli il suddetto ruolo "EE Comune".



Per eventuali difficoltà in fase di autenticazione, gli incaricati comunali dovranno rivolgersi ai responsabili delle utenze di questa Prefettura.

Per eventuali informazioni di natura esclusivamente tecnica, codesti comuni potranno contattare il S.I.E. (Servizi Informatici Elettorali) del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - all'indirizzo e-mail: sie.elettoriestero@interno.it.

Per problemi di natura amministrativa, codesti comuni contatteranno l'Ufficio elettorale di questa Prefettura.

0 0

Si richiama, inoltre, l'attenzione delle SS.LL., sull'importanza degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 9, del citato decreto-legge n. 408/94; tale disposizione stabilisce che tutti gli elettori italiani, iscritti nelle liste elettorali dopo la compilazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto o che per qualsiasi motivo siano stati omessi da detto elenco pur avendo diritto al voto nelle apposite sezioni istituite negli altri Stati UE, devono essere immediatamente segnalati dal comune di iscrizione al Consolato competente, che provvederà alla conseguente ammissione al voto e all'inclusione dell'elettore nell'apposito elenco aggiunto.

Nelle predette segnalazioni, per ogni nuovo iscritto dovranno essere comunicati i seguenti dati: nome, cognome, cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove/cognome dell'unito civilmente, luogo e data di nascita, sesso, stato di residenza, indirizzo, casella postale, ufficio consolare, comune di iscrizione Aire. E' fondamentale, per garantire il diritto di voto, che le segnalazioni comunali di nuove iscrizioni vengano fatte quanto prima, al fine di permettere agli uffici consolari di procedere alla suddetta ammissione al voto.

Tutte le suddette comunicazioni devono essere effettuate, ove possibile, via pec alle sedi consolari di competenza i cui indirizzi – costantemente aggiornati – sono presenti sul seguente sito del Ministero Affari Esteri <u>www.esteri.it</u> (per un agevole accesso, seguire il percorso: Home> La Rete diplomatica>Lista).

Tali indirizzi torneranno utili ai comuni anche ai fini di corrispondere con la massima tempestività ad eventuali richieste consolari - possibili anche negli ultimi giorni prima delle votazioni - di assenza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, ai fini dell'ammissione al voto all'estero tramite attestazione del capo dell'ufficio consolare, con conseguente annotazione sulle liste sezionali in Italia.



Deve segnalarsi che la tempestività dei comuni nell'adempiere a tali delicate incombenze risulta assolutamente fondamentale per garantire l'esercizio del diritto di voto dei nostri connazionali all'estero.

Le operazioni di cancellazione e di iscrizione nelle liste elettorali a seguito di trasferimento di elettori dall'Aire di un comune ad un altro non dovranno in ogni caso essere comunicate ai Consolati. Sarà, viceversa, cura del comune comunicare tale trasferimento attraverso l'applicazione di cui trattasi, informandone, comunque, anche il comune di immigrazione. Il Ministero dell'Interno aggiornerà la posizione stessa in elenco elettori in caso di cambio di circoscrizione elettorale, ai fini della corretta emissione del certificato elettorale.

3) Cartoline avviso

Per le cartoline avviso, l'Istituto Poligrafico dello Stato sta provvedendo alla fornitura dei modelli i quali, a cura dei comuni di iscrizione elettorale, devono essere inviati, entro il 20° giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (art. 50, primo comma, della legge n. 18/79), agli elettori all'estero con il mezzo postale più rapido. Le cartoline avviso recano notizia della data di svolgimento dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, ove si terranno, delle elezioni regionali e/o amministrative, e sono state predisposte in tre differenti modelli:

- cartolina avviso Modello A, che deve essere inviata agli elettori che risiedono in uno Stato che non è membro dell'Unione europea ovvero che risiedono nei particolari territori sottoposti alla sovranità di Stati membri dell'Unione europea (nei quali non vengono istituite sezioni elettorali), riportati nell'elenco allegato alla presente circolare;
- cartolina avviso Modello B, che deve essere inviata agli elettori residenti in altro Stato UE (i quali, come è noto, se non optano per i candidati dello Stato di residenza, sono inseriti d'ufficio nell'elenco degli elettori che votano nei seggi ivi istituiti) nel cui comune di iscrizione AIRE si svolgono le elezioni regionali e/o amministrative; la cartolina contiene l'avvertenza che, qualora intendano tornare in Italia per votare per queste ultime consultazioni, possono comunicare al Sindaco, entro sabato 25 maggio, la loro intenzione di votare in Italia anche per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (purchè ovviamente non abbiano già votato nelle suddette sezioni istituite nello Stato UE di residenza);



cartolina avviso Modello C, che deve essere inviata agli elettori che eventualmente risultino al comune come temporaneamente domiciliati in altro Stato membro UE, ma che non sono stati ammessi ivi a votare per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, non avendo presentato apposita domanda entro l'80° giorno antecedente la data di votazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 408/1994.

Le cartoline avviso saranno distribuite ai comuni nel numero degli elettori di ciascuna delle predette categorie, con le maggiorazioni richieste all'occorrenza dai comuni stessi

Il quantitativo residuo sarà conservato da codesti comuni a titolo di scorta.

Si pregano le SS.LL. di voler segnalare a questa Prefettura, necessari integrazioni di detta modulistica.

4) Certificati elettorali

Tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, come già detto, il Ministero dell'Interno provvederà alla compilazione e spedizione dei certificati elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, destinati:

- agli elettori italiani residenti in altri Paesi dell'Unione europea i quali, come già detto, se non risultano aver optato per il voto per i candidati dello Stato di residenza, sono inseriti d'ufficio nell'elenco degli elettori che votano nei seggi istituiti negli altri Paesi dell'Unione europea per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 408/1994;
- 2. agli elettori italiani temporaneamente residenti in altro Stato dell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio, che hanno presentato tempestiva domanda ai sensi dell'art. 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 408/94.
- Si fa riserva di trasmettere, appena disponibili a seguito delle comunicazioni che perverranno al Ministero dell'Interno da tutti gli altri Stati membri UE, i nominativi degli elettori italiani ivi residenti che hanno optato per il voto per i candidati al Parlamento europeo dello Stato UE di residenza.



Dei suddetti optanti, verranno anche segnalati nell'applicativo i nominativi di coloro la cui opzione di voto per i candidati dello Stato UE di residenza è stata comunicata dal suddetto Stato dopo l'invio del certificato elettorale da parte del Ministero dell'Interno; tali cittadini non potranno comunque esercitare il voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, previa annotazione sulle liste sezionali.

5) Adempimenti per gli elettori italiani in altro Stato UE che si trovino in Italia il 26 maggio

Si ritiene, comunque, opportuno richiamare sin d'ora l'attenzione delle SS.LL. sul disposto dell'art. 38 della legge 24 gennaio 1979, n.18, in base al quale gli elettori aventi diritto a votare in altro Stato UE (ivi residenti o temporanei) che si recano in Italia possono - purché non abbiano già votato nei seggi ivi istituiti e non siano optanti per il voto per i candidati dello Stato UE di residenza - esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti, previa comunicazione al rispettivo sindaco, da effettuarsi entro il giorno precedente la votazione.

Si rammenta, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 38, secondo comma, della legge n. 18/1979, il Sindaco dà atto di tale comunicazione in calce al certificato elettorale (in precedenza, come detto, spedito all'elettore dal Ministero dell'Interno), che deve essere esibito dall'elettore stesso al comune completo di talloncino di controllo, dimostrando in tal modo la mancata espressione del voto nei seggi istituiti nello Stato UE di residenza.

Nel caso in cui l'elettore residente in altro Stato UE non sia in possesso del certificato elettorale, i sindaci dei comuni in cui si svolge solo l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, previa dichiarazione scritta dell'elettore di non aver già esercitato (o che non eserciterà) il diritto di voto nel Paese di residenza e di non aver mai ricevuto, o di aver smarrito, il certificato elettorale, provvederanno al rilascio della tessera elettorale ove non già provveduto, informando il presidente di sezione che l'elettore ha diritto di manifestare il proprio voto per l'elezione del Parlamento europeo.

Nei comuni in cui il 26 maggio prossimo si svolgeranno contemporaneamente anche le elezioni regionali e/o amministrative, i sindaci provvederanno in ogni caso al rilascio della tessera elettorale agli elettori che si recano in Italia, ove non già provveduto, segnalando al presidente di sezione per quale tipo di consultazione l'elettore potrà manifestare il proprio voto (ad esempio, se ha esercitato opzione di voto per l'elezione dei parlamentari



europei dello Stato UE di residenza, non potrà votare in Italia per le europee, ma potrà esercitare il voto alle elezioni regionali/amministrative che si svolgono nel comune).

Dell'avvenuta richiesta di espressione del voto in Italia per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte dell'elettore residente in altro Stato UE, il Sindaco dovrà darne notizia tramite PEC al relativo Consolato.

6) Annotazioni sulle liste sezionali

Al fine di agevolare gli adempimenti dei presidenti di sezione, si segnala l'opportunità di apportare, come di consueto, per tutti gli elettori residenti in altro Paese dell'Unione europea (fatta eccezione per quelli residenti nei territori indicati nell'elenco allegato), nonché per tutti gli elettori temporaneamente residenti in altro Stato UE che hanno presentato la domanda di votare nei seggi ivi istituiti, **apposita annotazione** sulle liste sezionali destinate ai seggi, indicante il diritto di voto all'estero per le elezioni europee, non conteggiandoli ovviamente tra gli elettori del seggio per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Resta inteso che, nei comuni in cui si svolgono solo le elezioni europee, gli elettori che votano nei seggi UE potranno, ove tecnicamente possibile, essere eliminati informaticamente dall'esemplare delle liste sezionali da destinare ai seggi.

7) Scambio di informazioni per la verifica dell'eleggibilità di chi si candida nello Stato UE di residenza diverso da quello di sua cittadinanza

Per quanto attiene all'applicazione del decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 11 di attuazione della direttiva 2013/1/UE - sullo scambio di informazioni tra Paesi membri ai fini della verifica del diritto di eleggibilità a parlamentare europeo per i cittadini dell'Unione che si candidano nello Stato membro di residenza diverso da quello di propria cittadinanza - si richiama integralmente il contenuto della circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - n. 9 del 3 marzo 2014.

Si ribadisce, in particolare, che l'eventuale richiesta al comune di informazioni urgenti formulata dal referente per l'Italia, designato con decreto



del Ministro dell'interno, verrà inviata all'indirizzo comunale di PEC indicato nel sito www.indicepa.gov.it (indirizzo che, quindi, a tal fine, dovrà essere costantemente monitorato).

Appena ricevuta la richiesta, l'Ufficiale elettorale vorrà immediatamente accertare secondo il nostro ordinamento (ivi compresi gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo n. 235/12 in relazione all'insussistenza di cause di incandidabilità) - e sulla base dei propri atti e di quelli acquisiti a vista presso l'Ufficio del casellario giudiziale - che il candidato indicato dal referente per l'Italia abbia (o meno) il possesso in Italia dell'elettorato attivo e passivo a parlamentare europeo, oppure risulti sconosciuto.

Si segnala la necessità di rispettare rigorosamente il termine particolarmente ridotto previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, del decreto-legge n. 408/94, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 11/14 e quindi di corrispondere con pec all'indirizzo da cui è trasmessa la richiesta entro e non oltre le quarantotto ore dalla ricezione della stessa, al fine di consentire al referente per l'Italia di poter informare immediatamente l'omologa Autorità di contatto dello Stato di residenza del candidato.

I Sindaci dei comuni di Enna, Leonforte, Nicosia e Piazza Armerina, sedi di Commissione e Sottocommissione Elettorale Circondariale, sono invitati a fornire copia della presente nota ai rispettivi Presidenti.

Si confida nella consueta, cortese disponibilità delle SS.LL. e nella fattiva collaborazione ai fini degli adempimenti di rispettiva competenza, affinché il complesso procedimento in questione si svolga con la massima regolarità e nella più assoluta garanzia dell'esercizio del diritto di voto costituzionalmente tutelato.

Si rimane in attesa di un cortese cenno di ricevuta della presente nota e di assicurazione.

IL VICEPREFETTO VICARIO in S.V. (La lacona)

Il Direttore Amm.vo Contabile Dott. Liborio Nasca



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

ALLEGATO

ELENCO DEI TERRITORI SOTTOPOSTI ALLA SOVRANITA' DEI PAESI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA NEI QUALI, COME COMUNICATO DAL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, NON VENGONO ISTITUITE SEZIONI ELETTORALI.

GLI ELETTORI IVI RESIDENTI, PERTANTO, DEVONO RICEVERE DAL COMUNE LA CARTOLINA AVVISO "MODELLO A" PER VOTARE IN ITALIA PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA.

STATO SOVRANO	TERRITORIO
DANIMARCA	GROENLANDIA
DANIMARCA	ISOLE FAER OER
FRANCIA	GUADALUPA
FRANCIA	GUYANA FRANCESE
FRANCIA	ISOLE WALLIS E FUTUNA
FRANCIA	MARTINICA
FRANCIA	MAYOTTE
FRANCIA	NUOVA CALEDONIA
FRANCIA	POLINESIA FRANCESE
FRANCIA	RIUNIONE
FRANCIA	SAINT BARTHELEMY
FRANCIA	SAINT MARTIN
FRANCIA	SAINT PIERRE E MIQUELON
FRANCIA	TERRITORI AUSTRALI E ANTARTICI FRANCESI
PAESI BASSI	ARUBA
PAESI BASSI	BONAIRE, SINT EUSTATIUS, SABA
PAESI BASSI	CURACAO
PAESI BASSI	SINT MAARTEN
REGNO UNITO	ANGUILLA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

STATO SOVRANO	TERRITORIO
REGNO UNITO	BERMUDA
REGNO UNITO	GEORGIA DEL SUD E SANDWICH AUSTRALI
REGNO UNITO	GIBILTERRA
REGNO UNITO	GUERNSEY
REGNO UNITO	ISOLA DI MAN
REGNO UNITO	ISOLE CAYMAN
REGNO UNITO	ISOLE FALKLAND
REGNO UNITO	ISOLE PITCAIRN
REGNO UNITO	ISOLE TURKS E CAICOS
REGNO UNITO	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
REGNO UNITO	JERSEY
REGNO UNITO	MONTSERRAT
REGNO UNITO	SANT'ELENA
REGNO UNITO	TERRITORIO BRITANNICO DELL'OCEANO OCEANO INDIANO